



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 137 Registro deliberazioni del 24.09.2018	OGGETTO: Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020.
--	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 18,35 e seguenti nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
3	TORRE	CARMELO	Assessore		X
4	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
5	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore	X	
6	MAISANO	DAMIANO	Assessore		X
7	TRIMBOLI	PIERA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il V. Segretario Generale, Dr. Michele Bucolo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

RITENUTO, comunque, malgrado i pareri negativi, di approvare l'allegata proposta di deliberazione al fine di dare atto della possibilità per l'ente di procedere all'assunzione di personale, tra cui quello precario, e quindi di assumere l'impegno ove necessari atti di programmazione finanziaria venissero adottati in tempo utile, a riproporre il presente piano triennale 2018-2020 e così darvi attuazione;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE – Affari Generali e Politiche Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IL PROPONENTE: Il Sindaco Avv. Giovanni Formica

OGGETTO: Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020

VISTI:

- l'art. 91 del d.lgs. 267/00 a mente del quale “ Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale 2(...)Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;
- il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale, “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;
- il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale “ (...) il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;
- il comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale “Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”;
- il comma 557 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 a mente del quale “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto

di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);

- il comma 557-ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006 a mente del quale "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133": il predetto art. 76 statuisce che "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";

- il comma 557-quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, (così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 -bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014) a mente del quale " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;

-il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (successivamente modificato ad opera dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015), a mente del quale "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (...). Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. (...)"

-l'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, a mente del quale " Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità'. (...). Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità' le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.";

-il comma 228 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, a mente del quale “Le amministrazioni (...), possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. (...)”;

-l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

DATO ATTO che:

- il comune di Milazzo ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 101 dell'8 novembre 2016 ed ha approvato, con deliberazione consiliare n. 13 del 28 febbraio 2018, il bilancio stabilmente riequilibrato riferito all'esercizio finanziario 2015;

- che con deliberazione della G.M. n. 193 del 15/11/2018 l'ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del d.lgs. n. 267/00, alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del parametro medio dipendenti/popolazione di 1/146, fissato - per il triennio 2017/2019 - con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017, per i comuni appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) - nella quale è ricompreso il Comune di Milazzo;

- detta dotazione, così come rideterminata nella consistenza complessiva di n. 218 posti a tempo pieno, di cui 5 posizioni dirigenziali, n. 7 in cat. D3, n. 34 in cat. D, n. 90 in cat. C, n. 19 in cat. B3, n. 15 in cat. B e n. 38 in cat. A - con un costo teorico complessivo, al netto del salario accessorio, di € 6.640.665,20 -, è stata approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali (c.d. COSFEL) nella seduta del 21 novembre 2017;

- a mente dell'art. 267 del d.lgs. n. 267/00, per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265 del predetto decreto, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento;

CONSIDERATO che il richiamato art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017:

- ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicate sulla GU n. 173 del 27/07/2018, si sostanzia ora in un valore finanziario che non può essere superiore alla spesa massima sostenibile calcolata in base alla vigente normativa. Detta spesa massima, per gli Enti Locali, è pari alla spesa di personale media sostenuta dall'ente nel triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli enti in dissesto, inoltre, - stante il disposto di cui al richiamato art. 267 del d.lgs. n. 267/00 - deve ritenersi sussistente l'ulteriore limite dato dalla consistenza numerica della dotazione organica, così come rideterminata ex art 259 del citato d.lgs. n. 267/00, che non può essere variata in aumento per tutta la durata del risanamento;

- ha previsto una nuova metodologia nella definizione dei piani di fabbisogno, finalizzata - in coerenza con la programmazione dell'ente complessivamente intesa e con le citate linee di indirizzo - ad ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e a perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- ha previsto, al comma 6, che le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'approvazione del piano dei fabbisogni di personale redatto in conformità alla nuova disciplina legislativa ed alle relative Linee Guida emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non possono assumere nuovo personale;

DATO ATTO che, alla luce delle predette linee guida, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alle funzioni dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

CONSIDERATO che in sede di elaborazione del piano triennale dei fabbisogni di personale i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

RILEVATO:

- che gli Enti Locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Ciò ha compromesso in modo rilevante il buon funzionamento degli enti, in particolar modo di quelli in dissesto e sotto organico, impegnati questi ultimi nel già difficile e gravoso percorso di risanamento, in assenza delle necessarie risorse umane;

- che il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Milazzo, dal gennaio 2010 al 1° settembre 2018, si è ridotto, come si evince ha registrato la cessazione di n. 78 dipendenti ed attualmente consta di complessive 152 unità, con un'età media di 58 anni:

Anno	Unità cessate	Unità assunte
2010	12	
2011	15	
2012	10	
2013	2	
2014	9	
2015	6	
2016	6	2
2017	12	
2018	6	

Totale	78	2
---------------	-----------	----------

- che il numero del personale a tempo indeterminato in servizio, posto in relazione al numero di abitanti del comune di Milazzo (31.882 al 31/12/2015), esprime il rapporto di 1/288 ben al di sotto di quello di 1/146 previsto, per il triennio 2017/2019, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017 per gli enti in dissesto appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) di appartenenza dell'ente;

- che alla data del 31/12/2020 l'organico dell'ente è destinato a ridursi ulteriormente per pensionamenti, di ulteriori 22 unità, di cui n. 5 nel 2018, n. 9 nel 2019 e n. 8 nel 2020;

- che la registrata progressiva, drastica diminuzione del personale, in assenza di turn-over, impedisce di assicurare il buon funzionamento dell'ente, con grave pregiudizio per i cittadini, sia in termini di minori servizi resi, sia per l'incremento, a carico del bilancio comunale, dei costi da inefficienza, in misura tale da superare di gran lunga i risparmi conseguenti alla intervenuta cessazione del personale;

- che, anche sulla scorta dei fabbisogni segnalati dai Dirigenti dell'ente, risultano gravi carenze in tutte le categorie e profili professionali, con particolare riferimento alle figure di tecnici, contabili, agenti della polizia municipale, assistenti sociali e operatori comuni;

- che a far data dal 15 settembre u.s. si renderà vacante, il posto di Dirigente Contabile, figura infungibile la cui mancanza, stante la assoluta carenza di personale dirigenziale (ridotto a 3 unità in servizio non in possesso della specifica qualificazione professionale per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio finanziario), compromette il buon funzionamento dell'ente e pregiudica il percorso di risanamento faticosamente avviato;

DATO ATTO che:

- ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al netto delle componenti escluse, risulta essere la seguente:

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media
€ 9.905.417,00	€ 9.311.655,00	€ 9.016.490,00	€ 9.411.187,33

- il Comune di Milazzo ha rispettato il parametro di cui al comma 557 - *quater* dell'art. 1 della L. n. 296/2006, in quanto ha registrato nel 2017 una spesa, calcolata al netto delle componenti escluse, inferiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013, come si rileva dai seguenti prospetti:

Riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013	
Spesa media 2011/2013	€ 9.411.187,33
Spesa di personale anno 2017 (preconsuntivo)	€ 7.642.563,04

RILEVATO che:

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, un regime assunzionale vincolato prevedendo, nello specifico, che gli Enti Locali, subordinatamente alla verifica del rispetto dei

parametri di virtuosità, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una percentuale predefinita della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Tale percentuale, fissata inizialmente al 20 per cento, è stata oggetto di revisione ad opera di diversi interventi normativi, che l'hanno nel tempo rideterminata e gradualmente innalzata;

- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 28/2015/QMIG ha espresso il principio di diritto secondo cui la possibilità, prevista dal comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, di far conto su quanto non speso del turn over è limitata a soli tre anni da intendere in senso dinamico e riguarda – come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Umbria, deliberazione n. 64/2016/PAR- anche le quote percentuali non oggetto di programmazione;

CONSIDERATO che:

- alla luce della vigente normativa e dei predetti orientamenti formulati sul punto dalla Corte dei Conti, gli spazi assunzionali utilizzabili nel triennio 2018/2020 sono i seguenti:

2018	2019	Dal 2020
75% spesa cessati 2017 (DM 10/4/2017) + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati anno precedente + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati anno precedente + resti triennio 2017-2019
RIFERIMENTI	- art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; - art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.	

- che ai fini del calcolo del budget assunzionale del triennio 2018-2020, riportato nella successiva tabella, è stata mantenuta come riferimento la spesa derivante dal CCNL economico 2008-2009, senza ricalcolarla, a partire dal 2016, sulla base del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 siglato lo scorso 21 maggio 2018; ciò al fine di assicurare le effettive percentuali di turn over previste dalla vigente normativa:

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente (al netto delle cessazioni delle categorie protette)	Percentuale utile	Spazi e resti assunzionali
2015	€ 258.802,29	60%	€ 155.281,37
2016	€ 135.773,47	25%	€ 33.943,36
2017	€ 139.376,35	75%*	€ 104.532,26 <i>Si dà atto che il reclutamento di una unità ex art 110 Tuel, effettuata nel 2017, ha consumato il residuo spazio assunzionale del triennio precedente (2014-2016), riferito all'annualità 2014, con ciò determinando il mantenimento per intero del budget assunzionale 2017</i>

2018	€ 374.366,71	75% *	€ 280.775,03
2019	€ 295.481,23	100%	€ 295.481,23
2020	€ 346.704,3	100%	€ 346.704,30

* Per gli anni 2017 e 2018, la percentuale di turn over è innalzata al 75%, ai sensi del secondo periodo dell'art. 1, comma 228, L. 208/2015. Tale innalzamento è consentito per il Comune di Milazzo in quanto, come già evidenziato, il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a "1/146", ovvero al rapporto dipendenti/popolazione fissato, per il triennio 2017/2019 per i Comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Milazzo, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.94 del 22 aprile 2017;

- che i resti da capacità assunzionale 2015 (cessazioni 2014) e da capacità assunzionale 2016 (cessazioni 2015) restano vincolati ai fini del riassorbimento del personale posto in mobilità nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 4 agosto 2015, n.15 e s.m.i., in base alle previsioni dell'art. 2 della L.R. 27/2016;

- che detta riserva risulta suffragata da quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 e chiarito in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel parere n. 26/2015/QMIG, il budget del 2015 e 2016 (calcolato sui cessati 2014 e 2015) è vincolato al riassorbimento del personale soprannumerario delle soppresse province, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014, i cui effetti permangono nell'ordinamento regionale in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 27/2016;

- che, pertanto, il budget assunzionale utilizzabile dal Comune di Milazzo nel triennio 2018-2020 è il seguente:

2017	2018	2019	2020
€ 104.532,26	€ 280.775,03	€ 295.481,23	€ 346.704,3

DATO ATTO:

- che non sono state ancora definite le procedure di reclutamento, già previste nel programma annuale delle assunzioni relativo al 2017, di n.3 lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette (1 cat D con profilo professionale "istruttore Direttivo Tecnico" e di n. 2 cat. A con profilo professionale di "Operatore Generico) secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che con nota prot. n. 1949 del 9 maggio 2019, il Dipartimento Regionale Lavoro dell'Assessorato Regionale, ha comunicato che dall'esame del prospetto informativo presentato dall'ente in data 31/01/2018, questo comune è tenuto ad assumere, ai sensi della L. n. 68/1999, un numero complessivo di 4 disabili, ovvero un'unità in più rispetto alle tre già previste per programma dei fabbisogni riferito al precedente triennio;

VISTO l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 che consente alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, di elevare, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale - ai soli fini dell'assunzione del personale precario in servizio presso gli enti e in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20 -, "gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo

indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;

DATO ATTO che:

- il citato art. 20, ai commi 1 e 2, prevede due distinte procedure di reclutamento speciale per il personale precario, a seconda che quest'ultimo sia stato a suo tempo selezionato mediante procedura concorsuale o meno;

- presso il Comune di Milazzo risultano in servizio n. 162 unità di personale con contratto a tempo determinato e parziale proveniente dal bacino degli ex LSU, di cui n. 140 ex L.R. n. 16/2006 con impegno settimanale pari a 24 ore e n. 22 ex art. 12 della L.R. n. 13/09 con impegno settimanale pari a 18 ore;

- che detto personale non è stato reclutato mediante procedure concorsuali, pertanto risulta inquadrabile nella fattispecie di cui al citato comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs n. 75/2017, a mente del quale nel triennio 2018-2020 “le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, (del d.lgs. n. 165/2001 n.d.r.) e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

VISTO l'art. 3, comma 22, della L.R. n. 26/2016, a mente del quale, nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale degli enti di area vasta della regione Sicilia (Città Metropolitane e liberi Consorzi) “sono consentiti i percorsi di stabilizzazione (...) ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

VISTO, altresì, l'art. 26 della L.R. n. 8 dell'8/5/2018, recante “norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali a mente”, a mente del quale:

- “5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa

utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;

- “6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (...), gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.”

DATO ATTO che ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R.n. 27 del 29/12/2017, per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato (tipologia a cui appartengono le 162 unità di personale a tempo determinato in atto in servizio presso l'ente), effettuate dai comuni con le procedure richiamate dal citato articolo 3 (tra cui figurano – ai sensi del comma 22, come modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. n. 8/2018 - i percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017), “a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo, parametrato in base ai soggetti assunti, in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità”, ovvero “nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015” e, secondo le modalità di cui alla lett. a) del predetto comma 10;

CONSIDERATO che il fabbisogno di personale, sentiti i Dirigenti in relazione alle categorie ed ai profili professionali necessari per assicurare il buon funzionamento dell'ente, possa essere soddisfatto anche mediante la stabilizzazione del personale precario;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, cui fa espresso rinvio l'art. 26, comma 6, della L.R. n. 8/2018, la procedura di reclutamento speciale riservata al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al citato comma 2, possa avvenire “ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria” e “in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili”;

VISTA la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione secondo cui “la previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che possono essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50%. Le risorse dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, sono, invece, per intero destinabili alle finalità dell'articolo 20, comma 1 e 2, d.lvo n. 75/2017”;

CONSIDERATO che, secondo una lettura interpretativa costituzionalmente orientata del citato art. 20, l'adeguato accesso dall'esterno può ritenersi garantito solo ove le risorse finanziarie regionali aggiuntive ex art. 26 della L.R. n. 8/2018, utilizzate dall'ente per finanziare le c.d. stabilizzazioni del personale precario ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, non siano superiori a quelle, disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione ordinarie ed utilizzate per il reclutamento di

personale dall'esterno, ferma restando, in ogni caso, la effettiva sostenibilità a regime della spesa programmata;

DATO ATTO che, sulla scorta degli stanziamenti previsti nel bilancio stabilmente riequilibrato relativamente al triennio 2015/2017 così come approvato dal Ministero dell'interno, la sostenibilità della spesa di personale con risorse a carico del bilancio comunale, che si ritiene compatibile, in prospettiva, con il rispetto degli equilibri di bilancio nel triennio 2018/2020, è pari a complessivi € 800.000,00, al netto delle spese già previste nel precedente programma triennale dei fabbisogni relativo al triennio 2017/2019, per il reclutamento delle 3 categorie protette ;

CONSIDERATO, pertanto, che la predetta quota di spazi assunzionali utilizzabili, possa essere elevata di pari importo, in ossequio all'obbligo di garantire l'adeguato accesso dall'esterno fissato dall'art. 20, comma 2, della L.R. n., attingendo alle risorse regionali, ex art. 26 L.R. n. 8/2018, per procedere alla stabilizzazione del personale precario;

RITENUTO, alla luce delle carenze di personale segnalate dai Dirigenti dell'ente, che, per come detto riguardano tutte le categorie ed i settori in cui si articola l'organizzazione comunale, ed in base alla sostenibilità della spesa a carico del bilancio sopra evidenziata, la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2018, 2019 e 2020, possa configurarsi come segue:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020				
Anno 2018				
Assunzioni dall'esterno				
Categoria	Profilo professionale	N. posti a tempo pieno	Modalità di copertura	Costo teorico
Dirigente	Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 60.678,93
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/1999	€ 31.662,79
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
D	Istruttore Direttivo Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
C	Istruttore contabile	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/1999	€ 29.161,12
C	Istruttore Agente Polizia	4	Assunzione dall'esterno	

	Municipale			€ 116.644,48
A	Operatore Generico	2	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/1999	€ 47.111,00
TOTALE COMPLESSIVO		11		€ 348.583,9
TOTALE assunzioni dell'esterno al netto delle spese per le categorie protette				€ 269.810,11
<i>Spazi assunzionali utilizzabili nel 2018</i>				€ 280.775,03
Stabilizzazioni ex art 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 finanziate con risorse regionali				
Categoria	Profilo professionale	N. posti part-time	Modalità di copertura	Costo
D	Assistente sociale	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 21.154,62
C	Agente Istruttore Polizia Municipale	2 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 29.161,12
C	Istruttore amministrativo	2 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 38.881,49
C	Istruttore Tecnico	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 19.440,75
C	Istruttore Contabile	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 19.440,75
C	Agente Istruttore Polizia Municipale	3 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 58.322,24
B	Esecutore notificatore	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
B	Esecutore addetto	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova	€ 17.231,56

	ricezione		di idoneità	
A	Operatore generico	2 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 31.400,00
TOTALE		14		€ 252.264,09
Anno 2019				
Assunzioni dall'esterno				
Categoria	Profilo professionale	N. posti a tempo pieno	Modalità di copertura	Costo teorico
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
D	Istruttore Direttivo Contabile	2	Assunzione dall'esterno	€ 63.325,58
D	Istruttore Direttivo Programmatore	2	Assunzione dall'esterno	€ 63.325,58
D	Istruttore Amministrativo	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
C	Istruttore Agente Polizia Municipale	3	Assunzione dall'esterno	€ 87.483,36 €
TOTALE COMPLESSIVO		9		€ 277.460,10
Spazi assunzionali utilizzabili nel 2019				€ 295.481,23
Stabilizzazioni ex art 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 finanziate con risorse regionali				
Categoria	Profilo professionale	N. posti part-time	Modalità di copertura	Costo

D	Assistente sociale	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 21.154,62
C	Istruttore amministrativo	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 14.580,56
C	Istruttore agente polizia municipale	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 14.580,56
C	Istruttore amministrativo	2 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 31.400,00
C	Istruttore contabile	2 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 31.400,00
C	Istruttore tecnico	2 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 31.400,00
C	Istruttore agente polizia municipale	1 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 19.440,75
B	Esecutore amministrativo	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
B	Esecutore notificatore	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
B	Esecutore esperto manutenzione	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
A	Operatore	2 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 31.400,00
TOTALE		15		€ 269.495,65
Anno 2020				
Assunzioni dall'esterno				
Categoria	Profilo professionale	N. posti a tempo	Modalità di copertura	Costo teorico

		pieno		
D	Istruttore Direttivo Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
D	Istruttore Amministrativo	2	Assunzione dall'esterno	€ 63.325,58 189976,74
D	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	3	Assunzione dall'esterno	€ 94988,37
C	Istruttore Agente Polizia Municipale	2	Assunzione dall'esterno	€ 58.322,24
TOTALE COMPLESSIVO		8		€ 248.298,98
Spazi assunzionali utilizzabili nel 2020				€ 346.704,30
Stabilizzazioni ex art 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 finanziate con risorse regionali				
Categoria	Profilo professionale	N. posti part-time	Modalità di copertura	Costo
D	amministrativo	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 18.237,06
D	Tecnico	1 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 21.154,62
C	Istruttore amministrativo	2 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 29.161,12
C	Istruttore amministrativo	5 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 97.203,73
B	Esecutore amministrativo	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 12.923,67

B	Esecutore esperto manutenzione	4 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 68.926,24
TOTALE		14		€ 247.606,44

RIEPILOGO		
	Spesa per assunzioni dall'esterno	Spesa per stabilizzazioni
2018	€ 269.810,11	€ 252.264,09
2019	€ 277.460,10	€ 247.606,44
2020	€ 248.298,98	€ 247.606,44
Totale	€ 795.669,19	€ 747.476,97
	Personale in servizio al 31/12	Personale da reclutare
2018	146	25
2019	137	24
2020	129	22
Totale	129+ 71 = 200	

DATO ATTO che il personale in servizio e quello che si programma di assumere in base al presente piano dei fabbisogni, è riportato nel prospetto riepilogativo di cui all'allegato A;

DATO ATTO, altresì, che il presente piano triennale del fabbisogno del personale dovrà aggiornarsi con cadenza annuale - ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, così come novellato dal d.lgs. n. 75/2017;

VISTO il d.lgs. 165/01;

VISTO il d.lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) approvare il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2018/2020, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni in premessa esplicitati, come appresso riportato:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020				
Anno 2018				
Assunzioni dall'esterno				
Categoria	Profilo professionale	N. posti a tempo pieno	Modalità di copertura	Costo teorico
Dirigente	Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 60.678,93
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/1999	€ 31.662,79
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
D	Istruttore Direttivo Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
C	Istruttore contabile	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/1999	€ 29.161,12
C	Istruttore Agente Polizia Municipale	4	Assunzione dall'esterno	€ 116.644,48
A	Operatore Generico	2	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/1999	€ 47.111,00
TOTALE COMPLESSIVO		11		€ 348.583,9
TOTALE assunzioni dell'esterno al netto delle spese per le categorie protette				€ 269.810,11

<i>Spazi assunzionali utilizzabili nel 2018</i>				€ 280.775,03
Stabilizzazioni ex art 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 finanziate con risorse regionali				
Categoria	Profilo professionale	N. posti part-time	Modalità di copertura	Costo
D	Assistente sociale	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 21.154,62
C	Agente Istruttore Polizia Municipale	2 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 29.161,12
C	Istruttore amministrativo	2 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 38.881,49
C	Istruttore Tecnico	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 19.440,75
C	Istruttore Contabile	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 19.440,75
C	Agente Istruttore Polizia Municipale	3 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 58.322,24
B	Esecutore notificatore	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
B	Esecutore addetto ricezione	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
A	Operatore generico	2 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 31.400,00
TOTALE		14		€ 252.264,09
Anno 2019				
Assunzioni dall'esterno				

Categoria	Profilo professionale	N. posti a tempo pieno	Modalità di copertura	Costo teorico
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
D	Istruttore Direttivo Contabile	2	Assunzione dall'esterno	€ 63.325,58
D	Istruttore Direttivo Programmatore	2	Assunzione dall'esterno	€ 63.325,58
D	Istruttore Amministrativo	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
C	Istruttore Agente Polizia Municipale	3	Assunzione dall'esterno	€ 87.483,36 €
TOTALE COMPLESSIVO		9		€ 277.460,10
Spazi assunzionali utilizzabili nel 2019				€ 295.481,23
Stabilizzazioni ex art 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 finanziate con risorse regionali				
Categoria	Profilo professionale	N. posti part-time	Modalità di copertura	Costo
D	Assistente sociale	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 21.154,62
C	Istruttore amministrativo	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 14.580,56
C	Istruttore agente polizia municipale	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 14.580,56
C	Istruttore	2 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 31.400,00

	amministrativo		esami	
C	Istruttore contabile	2 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 31.400,00
C	Istruttore tecnico	2 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 31.400,00
C	Istruttore agente polizia municipale	1 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 19.440,75
B	Esecutore amministrativo	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
B	Esecutore notificatore	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
B	Esecutore esperto manutenzione	1 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 17.231,56
A	Operatore	2 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 31.400,00
TOTALE		15		€ 269.495,65

Anno 2020

Assunzioni dall'esterno

Categoria	Profilo professionale	N. posti a tempo pieno	Modalità di copertura	Costo teorico
D	Istruttore Direttivo Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 31.662,79
D	Istruttore Amministrativo	2	Assunzione dall'esterno	€ 63.325,58 189976,74
D	Istruttore	3	Assunzione dall'esterno	€ 94988,37

	Direttivo Polizia Municipale			
C	Istruttore Agente Polizia Municipale	2	Assunzione dall'esterno	€ 58.322,24
TOTALE COMPLESSIVO		8		€ 248.298,98
Spazi assunzionali utilizzabili nel 2020				€ 346.704,30
Stabilizzazioni ex art 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 finanziate con risorse regionali				
Categoria	Profilo professionale	N. posti part-time	Modalità di copertura	Costo
D	amministrativo	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 18.237,06
D	Tecnico	1 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 21.154,62
C	Istruttore amministrativo	2 a 18 h	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 29.161,12
C	Istruttore amministrativo	5 a 24	Selezione riservata per titoli ed esami	€ 97.203,73
B	Esecutore amministrativo	1 a 18 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 12.923,67
B	Esecutore esperto manutenzione	4 a 24 h	Selezione riservata per titoli e prova di idoneità	€ 68.926,24
TOTALE		14		€ 247.606,44

RIEPILOGO

	Spesa per assunzioni dall'esterno	Spesa per stabilizzazioni
--	--	----------------------------------

2018	€ 269.810,11	€ 252.264,09
2019	€ 277.460,10	€ 247.606,44
2020	€ 248.298,98	€ 247.606,44
Totale	€ 795.669,19	€ 747.476,97
	Personale in servizio al 31/12	Personale da reclutare
2018	146	25
2019	137	24
2020	129	22
Totale	129 + 71 = 200	

2) dare atto che l'attuazione del presente piano di fabbisogni resta subordinato all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243, comma 1, del d.lgs. 267/00.

ALLEGATO "A"


Categoria	Profilo Professionale	Personale in servizio a tempo pieno e ind. al 1° settembre 2018	Personale soggetto a cessazione nel triennio 2018/2020	Personale da reclutare a tempo pieno e indeterminato	Personale da reclutare a tempo parziale e indeterminato
Dirigente	Tecnico	2			
	Contabile	1	1	1	
	Vigilanza	1			
	Amministrativo	1			
Tot. Dirigenti		5	1	1	
D3	Funzionario direttivo amministrativo	8			
	Funzionario direttivo Contabile	1			
	Funzionario direttivo Tecnico	5			
	Funzionario direttivo Vigilanza	1			
	Funzionario direttivo Socio Assist.	1			
	Tot. Cat D3		16		
	Istruttore Direttivo Amministrativo	15		3	1 a 18 h
	Istruttore Direttivo Contabile	0		4	
	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	8		3	
	Istruttore Direttivo Tecnico	3		3	1 a 24 h
	Istruttore Direttivo Programmatore	1		2	
	Istruttore Direttivo Ass. Sociale	1			2 a 24 h

	Istruttore Direttivo Pedagogo	1				
Tot. Cat. D		29	9	15	4 (3 a 24 + 1 a 18)	
	Istruttore Amministrativo	24			9 a 24 h 3 a 18 h	
	Istruttore Contabile	4		1	3 a 24 h	
C	Agente Istruttore Polizia Municipale	10		9	3 a 18 h 4 a 24 h	
	Istruttore Tecnico	2			3 a 24 h	
	Istruttore Programmatore	1				
	Istruttore Socio Assistenziale	7				
Tot. Cat C		48	7	10	25 (6 a 18 + 19 a 24)	
B3	Collaboratore Prof. Informatico	0				
	Collaboratore Prof Fonico	1				
	Collaboratore Prof Messo	1				
	Collaboratore Professionale Letturista	2				
	Collaboratore Prof.manutenzione	13				
Tot. Cat B3		17				
B	Esecutore Amministrativo	3			1 a 24 h 1 a 18 h	
	Esecutore notificatore	-			2 a 24 h	
	Esecutore addetto ricezione	-			1 a 24 h	
	Esecutore Centralinista	2				
	Esecutore Esperto manutenzione	1			5 a 24 h	
Tot. Cat B		6	4		10 (1 a 18 + 9 a 24)	

A	ComMESSO	10			
	Operatore Generico	22		2	4 a 24 h
Tot. Cat A		32	2	2	4 a 24
TOTALE		152	23	28	43

Prot. 705. n. 243 del 24/09/2018

137 G.M.
24/09/2018



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 10 del 20/09/2018

Il 20 settembre 2018, alle ore 16:30, si è riunito Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Franco Amata - Componente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente

per esprimere un parere sul seguente argomento:

Parere sulla proposta della Giunta Comunale avente per oggetto "Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2018 / 2020".

Premesso

- che il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto *brevi manu* la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 14.09.2018 avente per oggetto "Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2018 / 2020";

er

1

Rilevato

- che il Comune di Milazzo, con delibera del Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ed approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2015;
- che il Comune di Milazzo, a tutt'oggi, non ha ancora approvato i seguenti strumenti finanziari:
 - a) Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014,
 - b) Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015;
 - c) Bilancio previsionale esercizio finanziario 2016 e bilancio previsionale pluriennale 2016/2018,
 - d) Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016;
 - e) Bilancio previsionale esercizio finanziario 2017 e bilancio previsionale pluriennale 2017/2019,
 - f) Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017,
 - g) Bilancio previsionale esercizio finanziario 2018 e bilancio previsionale pluriennale 2018/2020,
- che il rendiconto della gestione 2014 risulta sottoposto all'esame del Consiglio Comunale così disposto dal Commissario ad acta, nominato dalla Regione Sicilia con DDG 205/58 del 02/08/2018;

Ritenuto

che la copertura della spesa complessiva, così come rideterminata, negli stanziamenti dei rispettivi bilanci di competenza in conformità alla normativa, ai conti e al sistema di valutazione permanente vigente in questo Ente oggi non può essere attestata per effetto della mancata approvazione dei Rendiconti d'esercizio e dei Bilanci previsionali sopra elencati.

Tutto ciò premesso,

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere non favorevole alla proposta della Giunta Comunale avente per oggetto "Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2018 / 2020".

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente del 1° Settore.


Milazzo, 20/09/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Il Presidente

Dott. Ginevra Fabio Michele



Il Componente

Dott. Franco Amata



Il Componente

Dott. Carmelo Marisca



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere non favorevole in quanto l'ente è sprovvisto
dei necessari atti di regolarizzazione finanziaria.
Milazzo, li 14/09/2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere NON FAVOREVOLE AVREDA LA NECESSITA' DI
ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEI BILANCI
2016/2018 - 2017/2018 - 2018/2020
Milazzo, li 14/09/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 12/10/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---